

**CONVENZIONE PER IL CO-FINANZIAMENTO DI 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO EX ART. 24, COMMA 3, LETTERA A) LEGGE 240/2010**

TRA

SANOFI S.r.l., con sede in 20158 Milano, Viale Bodio 37/b, Cod. Fisc. e P. IVA 00832400154, in persona della Dott.ssa Mariangela Amoroso, Country Medical Lead & Medical Head Specialty Care – Italy (di seguito denominata “**Sanofi**”)

E

Università degli Studi di Foggia – Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, codice fiscale C.F. 94045260711 e Partita IVA 03016180717, legalmente rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Pierpaolo Limone, domiciliato per la carica in Foggia, in Via A. Gramsci n. 89/91, autorizzato alla stipula del presente atto con delibere del Senato Accademico del 28.07.2022 e del Consiglio di Amministrazione del 28.07.2022 (l’“Università”);

PREMESSO

quale parte integrante del presente accordo (la “**Convenzione**”),

- a) che l’Università ha comunicato a Sanofi la propria intenzione di bandire 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) legge 240/2010 della durata di 36 mesi per la figura di neurologo esperto nella gestione delle Sclerosi Multipla e di altre malattie demielinizzanti ed in particolare per lo svolgimento del programma scientifico dal titolo “Progetto di Ambulatorio Integrato Multidisciplinare: Sclerosi Multipla ed altre malattie neurodegenerative: popolazioni speciali”, avanzando formale richiesta di finanziamento di tale iniziativa nei confronti di Sanofi;
- b) che, in data 23/05/2022, Sanofi ha comunicato all’Università di aver approvato l’erogazione liberale di € 95.000,00 per il cofinanziamento del suddetto posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) legge 240/2010, precisando che l’erogazione della prima tranche contrattuale di € 31.666,67 (Euro trentunomilaseicentosessantasei/67) sarebbe avvenuta, previa stipula di specifica convenzione con previsione dell’impegno all’emanazione del relativo bando di selezione pubblica entro sei mesi dall’erogazione della prima tranche.
- c) che Sanofi e l’Università intendono pertanto disciplinare i reciproci rapporti relativi al finanziamento del suddetto posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) legge 240/2010 secondo i termini e le condizioni di seguito specificate.

Tutto ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 - Oggetto della Convenzione

- 1.1 Sanofi s'impegna a co-finanziare 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) legge 240/2010 della durata di 36 mesi per la figura di neurologo esperto nella gestione delle Sclerosi Multipla e di altre malattie demielinizzanti ed in particolare per lo svolgimento del programma scientifico dal titolo "Progetto di Ambulatorio Integrato Multidisciplinare: Sclerosi Multipla ed altre malattie neurodegenerative: popolazioni speciali", come sopra definito, selezionato dall'Università mediante un concorso pubblico per l'assegnazione del medesimo posto di ricercatore.
- 1.2 L'Università si impegna a destinare il finanziamento di cui alla presente Convenzione ~~alla~~ copertura dei costi relativi al suddetto posto di ricercatore per lo svolgimento delle attività di ricerca sopra indicate.
- 1.3 Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'Università non è vincolata all'acquisto, uso, raccomandazione o applicazione di sconti sui prodotti Sanofi, inclusi i prodotti afferenti a Sanofi Genzyme.

ART. 2 – Durata della Convenzione

- 2.1 La presente Convenzione ha la durata di 36 mesi, con decorrenza dalla stipula.
- 2.2 Alla scadenza, la presente Convenzione non sarà soggetta ad alcun rinnovo tacito o automatico, anche qualora il suddetto posto di ricercatore fosse rinnovato; il rinnovo della presente Convenzione è subordinato alla disponibilità finanziaria dell'Ente finanziatore e ad una nuova proposta di Sanofi S.r.l., secondo le condizioni previste dalle norme legislative e regolamentari in quel momento vigenti, nonché alla stipula di una nuova Convenzione sottoscritta da entrambe le parti, ovvero di un Addendum alla presente Convenzione sottoscritto da entrambe le parti.

L'Università si impegna a consegnare a Sanofi una copia della sintetica relazione sull'attività scientifica svolta dal ricercatore, unitamente ad eventuali relazioni intermedie anch'esse in forma sintetica, al solo fine di confermare che tale attività è stata regolarmente svolta e si è conclusa.

ART. 3 – Contributo

Sanofi si impegna a corrispondere all'Università, esclusivamente a titolo di finanziamento del suddetto posto di ricercatore, un importo complessivo pari ad Euro 95.000,00 (Euro novantacinquemila/00).

I pagamenti saranno effettuati in tre soluzioni:

€ 31.666,67 (Euro trentunomilaseicentosessantasei/67) a fronte della sottoscrizione della presente Convenzione

€ 31.666,67 (Euro trentunomilaseicentosessantasei/67) entro il 30 Novembre 2023

€ 31.666,67 (Euro trentunomilaseicentosessantasei/67) entro il 30 Novembre 2024.

Sanofi, all'atto della sottoscrizione della presente convenzione, deposita idonea fideiussione n. 0947000000073557 rilasciata da Banca Nazionale del Lavoro SpA in data 7 luglio 2022. La Società potrà dare luogo allo svincolo progressivo della fideiussione in proporzione all'avvenuto pagamento delle rate di versamento indicate all'art. 2 della presente Convenzione

ART. 4 - Modalità di pagamento

L'importo di cui all'art. 3, verrà erogato all'Università a fronte dell'emissione di un avviso PagoPA nel quale sono contenute tutte le informazioni necessarie per procedere al versamento: l'importo, la scadenza, il codice con cui l'Università di Foggia è registrata nel sistema PagoPA (60W08), il codice numerico che identifica in modo univoco il pagamento. Al ricevimento del pagamento l'Università invierà a Sanofi idonea ricevuta a quietanza dell'importo ricevuto. Resta inteso che, nel caso in cui l'Università non invii a Sanofi copia del bando di selezione per l'attribuzione del suddetto posto di ricercatore entro seimesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione, Sanofi avrà facoltà di risolvere la stessa Convenzione previa comunicazione scritta in tal senso all'Università che dovrà restituire immediatamente a Sanofi gli importi già ricevuti in forza della presente Convenzione, svincolando così Sanofi da qualunque ulteriore obbligazione nei confronti dell'Università.

ART. 5 – Mancata Accettazione, Decadenza e Rinuncia al posto di ricercatore

5.1 In caso di non accettazione del suddetto posto di ricercatore o di decadenza da parte dell'avente diritto, il posto potrà essere assegnato ad un eventuale altro candidato che sia stato giudicato idoneo dalla Commissione Giudicatrice, così come previsto dal bando. In assenza di candidati idonei, l'Università potrà bandire una nuova procedura di reclutamento.

5.2 Qualora, invece, si verifichi la rinuncia al suddetto posto di ricercatore nel corso della durata della presente Convenzione, le somme residue del finanziamento già corrisposto saranno restituite dall'Università a Sanofi sulle seguenti coordinate bancarie:

Banca Nazionale del Lavoro

Ag. 30 Milano

IBAN: IT98 R 01005 01660 000000001111

SWIFT BIC: BNLIITRRXXX entro 30 giorni dall'interruzione del rapporto con il vincitore del bando di concorso pubblico.

Art. 6 - Protezione dei dati personali

Sanofi e l'Università si impegnano a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) e da qualsiasi altra disposizione, italiana e/o europea,

applicabile in materia di protezione dei dati personali, emanata prima e/o durante il periodo di vigenza del presente Contratto.

Nel rispetto della normativa sopra menzionata Sanofi e l'Università di comune accordo dichiarano di essere in possesso dell'esperienza, dell'affidabilità e delle capacità idonee a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali e, complessivamente, di tutti i requisiti richiesti dalla relativa normativa, con particolare riferimento alle misure di sicurezza adeguate necessarie ed idonee a garantire il pieno rispetto delle normative e delle istruzioni emanate dall'Autorità Garante in materia di protezione di dati personali.

Art. 7 - Trasparenza

L'Università riconosce e prende atto che Sanofi, in conformità a quanto previsto dagli artt. 5.3 e 5.6 del Codice Deontologico di Farindustria, renderà pubblico l'ammontare del finanziamento del suddetto posto da ricercatore unitamente ai dati dell'Università, in quanto rientranti nel novero delle donazioni e contributi effettuati nei confronti di Organizzazioni Sanitarie (così come definite nel Codice Deontologico di Farindustria), entro i primi sei mesi dell'anno successivo a quello del pagamento, e tali informazioni dovranno rimanere di dominio pubblico per un periodo di almeno tre anni dal momento della pubblicazione.

Art. 8 – D.Lgs. 231/2001 – Normativa anticorruzione

8.1 Sanofi dichiara di avere adottato ed efficacemente attuato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001, nonché il Codice Etico e l'Anti-Bribery Policy, disponibili sul sito www.sanofi.it

L'Università dichiara di aver preso visione e di conoscere il contenuto dei suddetti documenti, e si impegna, conseguentemente, a rispettare nell'esecuzione delle proprie obbligazioni le regole, le procedure ed i principi contenuti negli stessi, nonché tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili, anche in materia di anti-corruzione, e a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui al citato decreto legislativo e alla normativa vigente.

8.2 In particolare, l'Università si impegna espressamente a rispettare ogni disposizione applicabile in tema di corruzione. Inoltre, l'Università dichiara e garantisce che non ha fatto e non farà promesse o offerte di pagamenti o cessioni di beni (direttamente o indirettamente) a:

- (i) persone fisiche, pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio;
- (ii) società;
- (iii) associazioni;
- (iv) partnership;
- (v) enti pubblici

(inclusi ai funzionari o dipendenti dei succitati enti), che siano in grado di influenzare, ottenere o mantenere qualsiasi rapporto commerciale e/o fornire qualsiasi vantaggio economico-finanziario o qualsiasi altra utilità a favore di Sanofi, e ciò nello svolgimento scorretto/non regolare di un pubblico servizio o un'attività commerciale con lo scopo o l'effetto di corruzione, accettazione o acquiescenza in casi di estorsione, tangenti o altri mezzi illeciti o non corretti, di ottenere o mantenere affari.

- 8.3 Il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso), sarà considerato un inadempimento rilevante e darà diritto a Sanofi di risolvere anticipatamente la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cc., senza alcun preavviso e senza ulteriori obblighi o responsabilità, mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari – dimostrati anche in base a notizie riportate dalla stampa o da altri mezzi di comunicazione – comprovanti l'inadempimento in questione, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Art. 9 - Spese Contrattuali e Fiscali

- 9.1 La presente Convenzione viene redatta in un unico originale in formato digitale in carta legale ai sensi dell'art. 2 della Tariffa (parte I) dell'imposta di bollo di cui al DPR 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni. L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Foggia – Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Foggia prot. n. 7406 del 10/07/2000.
- 9.2 La presente Convenzione verrà assoggettata a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del secondo comma dell'art. 5 del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con D.P.R. 26/4/1986 n. 131. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del richiedente.

Art. 10 – Legge applicabile e Foro competente

- 10.1 La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana.
- 10.2 Per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione, non risolvibile in via amichevole, è competente il foro di Foggia.

Art. 11 – Varie

- 11.1 Le parti si danno reciprocamente atto che per la redazione della presente Convenzione non si è fatto ricorso all'utilizzo di moduli, formulari o di condizioni generali di contratto predisposte da una di esse e che tutte le relative pattuizioni sono state tra le medesime parti singolarmente e specificamente negoziate e concordate. Conseguentemente risultano inapplicabili gli articoli 1341, 1342, 1469-bis e seguenti c.c.

- 11.2 Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alle previsioni del bando relativo al suddetto posto di ricercatore. Resta peraltro inteso che, in caso di contrasto tra le previsioni della presente Convenzione e quelle del bando, la presente Convenzione prevarrà.

Milano, 05/09/2022

Foggia,

SANOFI S.r.l.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA

Il Country Medical Lead &
Medical Head Specialty Care - Italy
Dott.ssa Mariangela Amoroso

Il Magnifico Rettore
Prof. Pierpaolo Limone